

OGGETTO: Art. 20 D.Lgs. 175/2016. – Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette – anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), approvato in attuazione della Legge 124/2015 (“Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), entrato in vigore il 23 settembre 2016;
- il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”);

RICORDATO che:

- con Deliberazione del C.C. n. 80 del 22.12.2010 fu effettuata la ricognizione dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni societarie dell’Ente, ai sensi dell’art. 3, commi 27-29, della Legge 244/2007 ed approvata la dismissione di quelle ritenute non mantenibili; con successive deliberazioni consiliari fu approvata la dismissione di ulteriori partecipazioni non mantenibili ai sensi della medesima disposizione;
- con Decisione del Sindaco n. 22 del 31.03.2015, è stato approvato il “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”, ai sensi dell’art. 1, commi 611 e 612, della Legge 190/2014;
- con Deliberazione del C.C. n. 40 del 26.10.2017 è stata approvata la “Ricognizione e piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dirette e indirette” ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016;

VISTO, in particolare, l’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, nel testo vigente, il quale disciplina la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e prevede:

«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. [...]

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

[...] 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro

500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. [...]»;

VISTI altresì:

- l'art. 26, comma 11, del D.Lgs. 175/2016 secondo cui alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
- l'art. 27, comma 12-quinquies, del D.Lgs. 175/2016, introdotto dal decreto correttivo, recante una disciplina transitoria secondo cui: *“Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20”*.

PRESO ATTO che le partecipazioni indirette da considerare ai fini della razionalizzazione sono le sole partecipazioni detenute attraverso società controllate o organismi controllati dal Comune; infatti l'art. 2, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 175/2016 definisce *“«partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*;

PRECISATO che, successivamente al 31 dicembre 2017, data con riferimento alla quale deve essere effettuata, nell'anno 2018, la revisione delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 20, del D.Lgs. 175/2016, hanno avuto luogo i seguenti eventi rilevanti in ordine agli atti da assumere alla data odierna:

- il 05.02.2018 l'Assemblea dei soci della S.p.A. Navicelli di Pisa ha approvato la trasformazione della società in s.r.l. ed il nuovo statuto sociale; la società ha assunto la denominazione di “Navicelli di Pisa S.r.l.”;
- il 16.03.2018 l'Assemblea dei soci di AEP S.r.l. ha approvato il recesso, fra gli altri, del socio Comune di Pisa e la liquidazione della relativa partecipazione;
- il 16.05.2018, con atto rep. n. 25600, racc. n. 12008, ai rogiti del dott. Massimo Cariello, notaio in Pisa, ha avuto luogo la fusione per incorporazione di Gea Patrimonio S.r.l. in Geofor Patrimonio S.r.l.. Gli effetti contabili della fusione decorrono dal 01.01.2018;
- il 22.06.2018, con atto rep. n. 80105, racc. n. 27369, ai rogiti del dott. Angelo Caccetta, notaio in Pisa, ha avuto luogo la cessione dal Comune di Pisa al Comune di Calci di una quota di partecipazione in Pisamo S.r.l. del valore nominale di € 6.500,00 (pari allo 0,5% del capitale sociale);
- il 29.09.2018 l'Assemblea della Navicelli di Pisa S.r.l. ha approvato la riduzione del capitale sociale a seguito del recesso dei soci Camera di Commercio di Pisa e Provincia di Pisa; il Comune di Pisa è rimasto unico socio;

VISTE:

- la proposta di “Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette – anno 2018” presentata dall'organo esecutivo (allegato “A”, parte integrante e sostanziale);
- la Relazione tecnica della Direzione Finanze Provveditorato Aziende (allegato “B”, parte integrante e sostanziale);
- la Relazione sull'attuazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dirette e indirette approvato con Deliberazione del C.C. n. 40 del 26.10.2017 (allegato “C”, parte integrante e sostanziale);

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi da parte delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di funzionamento, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO delle esigenze di soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività svolte dalle società partecipate dall'Ente, degli obiettivi politico-amministrativi e delle

strategie dell'Amministrazione Comunale nel settore delle partecipazioni locali, nonché delle analisi contenute nell'allegata Relazione tecnica;

RILEVATO che l'odierno piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie si inserisce nel solco già tracciato da precedenti disposizioni normative e da conseguenti provvedimenti attuativi, tutti volti alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche; la successione di tali disposizioni non interrompe la continuazione degli interventi avviati purché compatibili con l'evoluzione del quadro normativo;

DATO ATTO quindi che, in base alle valutazioni già svolte ed alle decisioni assunte nel tempo, si trovano in fase di liquidazione le seguenti società partecipate (direttamente o indirettamente):

- Compagnia Pisana Trasporti S.r.l.
- Consorzio Turistico Area Pisana S.c.a.r.l.
- Gea S.r.l.
- Valdarno S.r.l.
- Sviluppo Pisa S.r.l.

DATO ATTO altresì che il Consorzio Pisa Ricerche S.c.a.r.l. è soggetto a procedura fallimentare a seguito della Sentenza n. 76 del 26.11.2012 del Tribunale di Pisa con la quale è stato dichiarato il fallimento;

DATO ATTO infine che, per le motivazioni esposte nell'allegato "A", coerentemente con gli atti già assunti ed i procedimenti in corso, occorre addivenire alla dismissione delle partecipazioni nelle società di seguito elencate:

- Geofor Patrimonio S.r.l.
- Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.A.

VALUTATO necessario porre in essere le ulteriori misure di riordino e razionalizzazione, comunque denominate, descritte dettagliatamente nell'allegato "A";

RITENUTO quindi di approvare la suddetta proposta di razionalizzazione delle partecipazioni, avendone ravvisata la coerenza con le disposizioni normative e con gli obiettivi politico-amministrativi dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che la scelta della modalità operativa di alienazione delle partecipazioni rientra nell'alveo delle facoltà riservate al Comune, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016;

RICORDATO che le previsioni del presente piano sono soggette a revisione in occasione dei successivi piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, cui si procederà *in primis* nel 2019 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018, così come previsto dall'art. 26, comma 11, dello stesso D.Lgs. 175/2016;

RILEVATA la propria competenza a deliberare in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 7, comma 1, lett. c), e dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 175/2016;

VISTI:

- l'allegato parere tecnico e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare;

Con votazione effettuata ai sensi di legge, che riporta i seguenti risultati: ...

DELIBERA

- 1) di approvare il “Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette – anno 2018” (allegato “A”, parte integrante e sostanziale), ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016;
- 2) di dare corso al completamento delle procedure di liquidazione già avviate che riguardano le seguenti società:
 - Compagnia Pisana Trasporti S.r.l.
 - Consorzio Turistico Area Pisana S.c.a.r.l.
 - Gea S.r.l.
 - Valdarno S.r.l.
 - Sviluppo Pisa S.r.l.
- 3) di dare corso alla dismissione delle partecipazioni detenute in:
 - Geofor Patrimonio S.r.l.
 - Interporto Toscano “A. Vespucci” S.p.A.
- 4) di dare attuazione agli ulteriori interventi di dismissione e razionalizzazione, comunque denominati, descritti dettagliatamente nel piano di cui all’allegato “A”;
- 5) di autorizzare il Sindaco a compiere tutti gli atti idonei all’attuazione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, nonché gli uffici comunali per quanto di competenza;
- 6) con riferimento alle partecipazioni di secondo livello non rientranti nel Piano di razionalizzazione di cui al precedente punto 1), di dare indirizzo al Sindaco di sostenere, ove se ne verifichino le condizioni in concorso con gli altri soci, ogni intervento utile alla loro razionalizzazione o dismissione;
- 7) di trasmettere il presente atto ed i relativi allegati con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, e di renderli disponibili alla struttura presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze prevista dall’art. 15 del D.Lgs. 175/2016, ed alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 4, dello stesso D.Lgs. 175/2016.